

Direttive

sui pagamenti diretti in ambito di selve castanili

del 17 novembre 2025

LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Scopo della presente direttiva è la precisazione delle condizioni, del computo, degli oneri gestionali e dei pagamenti diretti in ambito di selve castanili.

2 Basi legali

- Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) del 23 ottobre 2013;
- Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) del 7 dicembre 1998;
- Legge sull'agricoltura (LAgr) del 3 dicembre 2002;
- Regolamento sull'agricoltura (RAgr) del 23 dicembre 2003.

3 Condizioni preliminari

Conformemente alla legge federale sulle foreste, selve e pascoli boschivi sono considerati foreste e sottostanno pertanto alle relative disposizioni di protezione. Per tradizione, queste superfici sono utilizzate a scopo agricolo. Ne consegue che vengono classificate come superficie agricola utile (SAU) (art. 19 cpv. 7 e 22 cpv. 1 lett. h OTerm), sempre che non si tratti di superfici d'estivazione (art. 24 OTerm).

Una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro è classificata come superficie permanentemente inerbita (prato o pascolo) con alberi da frutto ad alto fusto (art. 19 cpv. 7 OTerm).

Una selva curata di castagni con 51 fino al massimo 100 alberi per ettaro è classificata come coltura perenne con alberi da frutto ad alto fusto (art. 22 cpv. 1 lett. h OTerm). Il terreno deve presentare, di regola, una cotica erbosa che copra almeno il 50% del suolo, eccetto le selve su pietraie.

Gli alberi devono essere idonei alla gestione quali alberi da frutto ad alto fusto, vale a dire, devono essere alberi innestati o qualitativamente paragonabili, se presenti in numero ridotto. Sono accettate, pure in numero ridotto, altre essenze con valore paesaggistico o naturalistico (pianta monumentale, ciliegio, sorbo, biancospino, ecc.).

Nella selva né diserbo, né concimazione, né recinzioni fisse, né la permanenza del bestiame durante il periodo invernale sono permesse.

La selva è delimitata (superficie, perimetro e numero alberi) su di un piano, firmato e timbrato dal servizio forestale.

In caso di pascolo deve essere rilasciata l'autorizzazione scritta dal servizio forestale.

4 Computo

La superficie della selva va notificata quale prato, pascolo o coltura perenne. Può percepire i contributi per il paesaggio rurale (preservazione dell'apertura del paesaggio, declività, forte pendenza), la sicurezza dell'approvvigionamento (base, difficoltà di produzione, colture perenni), i sistemi di produzione (agricoltura biologica), la biodiversità (solo se prato o pascolo) e la qualità del paesaggio (art. 2 OPD).

Gli alberi di castagno innestati possono essere computati quali alberi fruttiferi ad alto fusto e percepire i contributi per la promozione della biodiversità livello I (cfr. allegato 4 n. 12.1 OPD) rispettivamente II (cfr. allegato 4 n. 12.2 OPD) e, nell'ambito di progetti approvati, quelli per l'interconnessione, se le presenti direttive sono rispettate e l'altezza del tronco è di almeno 1,6 m (allegato 4 n. 12.1.6 OPD).

Per poter essere computati e ottenere i relativi contributi, un'azienda deve contare almeno 20 alberi che danno diritto al contributo (allegato 4 n. 12.1.2 OPD).

Per gli alberi messi a dimora va eseguita una cura adeguata fino al decimo anno dalla piantagione (protezione del tronco, allegato 4 n. 12.1.9 OPD)

5 Oneri gestionali

Autunno-inverno:

- ✓ eliminazione delle parti morte degli alberi al suolo: asporto o, previa autorizzazione forestale, accatastamento in loco. Alberi con una quota considerevole di parti morte favoriscono la biodiversità e danno diritto al contributo;
- ✓ spollonatura del piede degli alberi (eliminazione dei succhioni);
- ✓ recupero su almeno il 50% della superficie della selva del fogliame e dei ricci (strame o compostaggio);
- ✓ valorizzazione del frutto (raccolta o pascolo).

Primavera-estate:

- ✓ sfalcio o pascolo della cotica erbosa, ma almeno uno sfalcio di pulizia entro il 30 settembre;
- ✓ contenimento delle specie invasive (per esempio rovi e felci) che compromettono la qualità della cotica erbosa, da effettuarsi mediante sfalcio o pascolo primaverile; con onere da stabilirsi caso per caso previa valutazione congiunta tra la Sezione dell'agricoltura e la Sezione forestale; in circostanze specifiche la Sezione forestale può concedere contributi mirati;
- ✓ semina della cotica erbosa nel caso di copertura del suolo inferiore al 50% (eccetto selve in pietraie);

6 Riduzione dei contributi a causa dell'adempimento parziale degli oneri

La riduzione viene calcolata conformemente o analogamente all'allegato 8, n. 2.1.7 lett. c e n. 2.2.5 OPD, ossia:

Lacuna	Riduzione
Sfalcio insufficiente	600 fr./ha x superficie interessata
Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (< 50% della superficie)	300 fr./ha x superficie interessata
Rimozione insufficiente del legno morto e dei ricacci	300 fr./ha x superficie interessata
Diradamento e semina insufficienti	100 fr./ha x superficie interessata
Impiego erbicidi o concimazione	600 fr./ha x superficie interessata
Depositi non autorizzati	15 fr./m, min. 200 e max. 2000 fr.
Piani della superficie mancanti	50 fr. per documento*

*La riduzione viene applicata soltanto se, entro il termine suppletivo, non viene provato che è stato posto rimedio alla lacuna.

7 Abrogazione

Le Direttive sui pagamenti diretti in ambito di selve castanili del 1° maggio 2018 sono abrogate.

8 Entrata in vigore

Le presenti direttive, approvate con decisione della Sezione dell'agricoltura del 17 novembre 2025, sono pubblicate nel Foglio ufficiale e nel sito internet della Sezione dell'agricoltura ed entrano in vigore il 18 dicembre 2025.

Bellinzona, 17 novembre 2025